



COMUNE DI OVINDOLI

Provincia di L'Aquila

Via Dante Alighieri - 67046 Ovindoli

www.comunediovindoli.it

C.F. e P.I. 00097320667

e-mail: comune.ovindoli@comuneovindoli.191.it

Tel. 0863706100 - fax 0863710183

Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all'Amministrazione Comunale

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____

Articolo 1 OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO APPLICATIVO DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento da parte dell'Amministrazione degli incarichi per le prestazioni intellettuali di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione medesima, come previsto all'articolo 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 c.c. e delle disposizioni ad esso seguenti.

Per gli incarichi relativi a studio, ricerca e consulenza con esclusione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, l'affidamento puo' avvenire solo se gli stessi sono ricompresi nell'ambito della programmazione annuale approvata dal Consiglio Comunale come previsto dall'articolo 3, comma 55, della Legge n. 244/2007.

Il conferimento degli incarichi di cui al comma precedente deve avvenire nel rispetto dei principi di libera prestazione di servizi, la non discriminazione, l'uguaglianza di trattamento, la trasparenza, la proporzionalita' (Trattato CE artt. 28,43,49).

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni, il contenimento degli stessi ed il loro monitoraggio.

Le procedure di cui al presente Regolamento riguardano gli incarichi per attivita' intellettuali di studio, di ricerca e di consulenza finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Amministrazione anche in materie e per oggetti rientranti nelle competenze delle proprie strutture qualora sia stata accertata l'assenza di professionalita' adeguate all'interno e con riferimento all'organizzazione delle stesse.

Il presente Regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione, agli incarichi professionali di progettazione e direzione lavori, agli appalti ed alla esternalizzazione di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione.

Articolo 2 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO.

Gli incarichi possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle materie di competenza attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericita' e ripetitivita' o continuita' delle prestazioni;
- b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. L'accertamento deve essere effettuato dal Responsabile del Servizio interessato attraverso la puntuale verifica della possibilita' da parte delle

professionalita' interne in grado di adempiere all'incarico. E' equiparato all'assenza l'impedimento delle professionalita' interne dovuto a ragioni di urgenza o particolare complessita' dell'incarico;

- c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso della prestazione e la proporzione tra il compenso corrisposto all'incaricato, l'attivita' effettivamente prestata e l'utilita' conseguita.

E' vietato fare ricorso ad incarichi a soggetti esterni quando cio' possa dare luogo ad illegittime duplicazioni non solo in relazione a funzioni proprie degli organi burocratici dell'Ente, ma anche in relazione a precedenti incarichi conferiti ad altri soggetti esterni aventi contenuto identico o simile in corso di espletamento.

Gli incarichi possono essere conferiti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, comma 6, del D.LGS. n. 165/2001, a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea o titolo equivalente;
- b) esperienze professionali qualificate nelle materie oggetto dell'incarico.

Articolo 3 PROGRAMMA ANNUALE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Il Consiglio Comunale e' l'organo competente ad approvare il Programma annuale degli incarichi di lavoro autonomo tenuto conto delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Servizi sulle esigenze prevedibili.

Il Programma puo' essere integrato o modificato nel corso dell'anno in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.

Articolo 4 SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

Per importi pari o superiori a 20.000,00 euro e fino a concorrenza della soglia comunitaria (importo al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali e contributivi se dovuti) si procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative dei curricula professionali.

Alla procedura comparativa dei curricula puo' seguire, laddove il Responsabile del Servizio lo ritenga opportuno, anche un breve colloquio.

Il Responsabile del Servizio competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Ente per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta, nel quale siano evidenziati:

- a) i contenuti della prestazione;
- b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;
- c) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione corredate dei relativi curricula e delle eventuali

ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;

- d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalita' della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
- e) il giorno dell'eventuale colloquio;
- f) le materie oggetto del colloquio;
- g) le modalita' di realizzazione dell'incarico;
- h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- i) il compenso complessivo lordo previsto; l'entita' del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'Ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

Articolo 5 CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

Il Responsabile del Servizio competente procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche sulla base di criteri prestabiliti a sua scelta fra cui, a titolo esemplificativo, si possono citare:

- a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro piu' recenti inerenti le attivita' oggetto dell'incarico precedentemente maturate presso l'Ente o altri Enti;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche desunte dalla illustrazione delle modalita' di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attivita' professionali;
- d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.

Resta inteso che, in relazione alle peculiarita' dell'incarico l'Amministrazione puo' definire ulteriori criteri di selezione comunque da indicare nell'avviso.

Nel caso in cui sia previsto l'espletamento di un colloquio, esso sara' successivo alla valutazione dei curricula.

Per la procedura di valutazione il Responsabile del Servizio puo' avvalersi di una Commissione tecnica interna, anche interarea, composta a titolo gratuito da personale collocato nella categoria D, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.

Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale conservato agli atti dell'Ufficio competente.

All' esito della valutazione dei curricula e dell'eventuale colloquio e' stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione approvata con atto motivato del Responsabile competente. Il candidato risultato vincitore e' invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Articolo 6 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI IN VIA DIRETTA SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURE COMPARATIVE.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del presente Regolamento, il Responsabile competente puo' conferire ad esperti esterni incarichi professionali di natura intellettuale in via diretta e fiduciarmente senza l'esperimento di procedure di selezione qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attivita', degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall' Ente che richiedano l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) prestazioni lavorative di tipo complementare non ricomprese nell'incarico principale gia' conferito qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessita' per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attivita' complementare potra' essere affidata senza alcuna selezione a condizione che non possa essere separata da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o a programmi perseguiti con l'incarico originario;
- c) per attivita' comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilita' del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo puo' fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
- d) in ogni caso per incarico il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore a 20.000,00 euro;
- e) in caso di ricorso a dipendenti di altra Pubblica Amministrazione autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 58 bis, della legge n. 662 del 23.12.1996.

Articolo 7 FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO.

Il Responsabile del Servizio interessato formalizza l'incarico conferito mediante stipula di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

Il disciplinare di incarico da stipularsi obbligatoriamente in forma scritta contiene i seguenti elementi di natura essenziale:

- a) le generalita' del contraente;
- b) la natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
- c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- e) l'oggetto della prestazione professionale secondo le indicazioni del programma o progetto;
- f) le modalita' specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonche' le modalita' per la relativa liquidazione. Per la determinazione dei compensi si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalita' anche sulla base delle vigenti tariffe professionali, dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. In difetto, si potra' fare riferimento ai correnti prezzi di mercato.
- h) le modalita' di pagamento del corrispettivo;
- i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente Regolamento, la determinazione delle penali pecuniarie e le modalita' della loro applicazione;
- j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- k) il foro competente in caso di controversie;
- l) le modalita' di trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.LGS. n. 196/2003.

Articolo 8 VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO.

Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

Il Responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attivita' svolte dall'incaricato e i risultati ottenuti.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno non risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile puo' richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero puo' risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile puo' chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attivita' prestate, puo' provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Articolo 9 LIMITE MASSIMO DI SPESA ANNUA.

Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze e' fissato nel 100.% della spesa sostenuta nel precedente anno per tali tipologie di prestazioni professionali come si ricava dai dati dell'ultimo consuntivo approvato.

Con l'approvazione del conto consuntivo si comunichera' al Consiglio Comunale l'ammontare della spesa annua sostenuta per gli incarichi e le consulenze.

I limiti di cui sopra si intendono al netto degli oneri fiscali e previdenziali previsti per legge.

Articolo 10 PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INCARICHI.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e s.m.i. i provvedimenti di incarico per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche sono pubblicati, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sul sito web dell'ente.

Articolo 11 REGISTRO DEGLI INCARICHI.

E' istituito il Registro degli Incarichi nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti dall'Amministrazione a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasi modalita'.

Il Registro e' gestito dall'ufficio di Segreteria il quale:

- a) cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro;
- b) fornisce le informazioni necessarie agli uffici competenti per la predisposizione delle Determinazioni ed i Disciplinari d'incarico.

ARTICOLO 12 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore al 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune,

